

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 20/03/2008

COMUNE DI COLLEPASSO (Lecce)

DECRETO 4 marzo 2008, n. 1

Occupazione d'urgenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto la Delibera del C.C. n. 5 del 29.02.2008, esecutiva a termini di legge, con cui viene approvato il progetto esecutivo dei "lavori di adeguamento del recapito finale dell'impianto di depurazione di Collepasso (Le) redatto dall' A.Q.P. s.p.a. e contestualmente dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla esecuzione delle opere in esso previste, regolarmente notificata alle ditte interessate nelle forme di legge.
- Dato atto che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza e ravvisata la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, il decreto che determina, in via provvisoria, l'indennità di esproprio e che dispone l'occupazione anticipata dei beni immobili occorrenti;
- Visto l'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001;
- Visto l'art. 107 del d. Lgs 267/2000;
- Vista la Lr. n. 3/2005 e smi

DECRETA

ART. 1)

E' disposta in favore del Comune di Collepasso (Le) l'occupazione anticipata d'urgenza dei beni immobili necessari alla esecuzione dei lavori richiamati in premessa, come riportato nell'elaborato 6.1 del progetto esecutivo menzionato che vengono di seguito descritti e specificati nel quadro riassuntivo che segue:

ART. 2)

Il Responsabile del Procedimento, geom. Raffaele De Benedetto, tecnico di questo Ente è autorizzato ad introdursi unitamente a due testimoni idonei negli immobili indicati nell'allegato piano particellare - con annesso elenco delle ditte e relative planimetrie - per la redazione degli stati di consistenza degli immobili e del verbale di immissione in possesso necessario alla realizzazione dei lavori sopra richiamati. Chiunque si opponesse alle operazioni di cui sopra incorrerà nelle ammende previste per legge, salvo pene maggiori previste dal codice penale in caso di maggiore reato. La forza pubblica, se

richiesta, dovrà prestare propria assistenza per tutte le operazioni di esecuzione del presente dispositivo;

ART. 3)

Per la determinazione d'urgenza dell'indennità di esproprio, viene applicata l'indennità prevista nella tabella di cui all'allegato n. 62, approvata con la richiamata delibera CC. n.5 del 29.02.2008, esecutiva a termini di legge;

ART. 4)

Con successivo provvedimento, in mancanza di accordo bonario tra le parti verrà determinata - a norma di legge - l'indennità spettante alle ditte proprietarie degli immobili, per l'occupazione di che trattasi. La spesa necessaria per la liquidazione delle indennità spettanti alle ditte aventi diritto in dipendenza della disposta occupazione farà carico l'A.Q.P. s.p.a.;

ART. 5)

L'avviso di convocazione ai proprietari, per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso degli immobili, contenente il luogo, il giorno e l'ora, sarà notificato almeno venti giorni prima ai proprietari catastali degli immobili stessi ed affisso all'Albo pretorio di questo Comune;

ART. 6)

Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001 e precisamente entro cinque anni dall'approvazione del progetto esecutivo e cioè entro il 29.02.2013 come previsto dall'art. 22 bis, co 6, del D.P.R. n. 327/2001, e s.m.i.;

ART. 7)

Il presente decreto perde efficacia ove l'occupazione non venga effettuata nel termine di tre mesi dalla emanazione, mediante l'immissione in possesso e con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001;

ART. 8)

La ditta proprietaria, nei trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso, nel caso in cui non condivide l'indennità offerta, può presentare osservazioni scritte, depositare documenti e designare un tecnico di propria fiducia, ai sensi dell'art. 21, c.15 del D.P.R. 327/01, per la stima dei beni oggetto del presente procedimento;

ART. 9)

La ditta proprietaria, entro il termine di giorni trenta dalla notifica del presente provvedimento, ha la facoltà di convenire la cessione volontaria dei beni immobili interessati, in tal caso, verrà corrisposto un acconto dell'80% come previsto dal 3° comma dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001;

ART. 10)

Di disporre il deposito dell'indennità offerte che non vengono accettate dagli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 4, D.P.R. n. 327/2001;

ART. 11)

L'indennità di occupazione sarà determinata, come previsto dall'art. 50 comma 1, dei D.P.R. 327/2000, in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso equella di deposito o di corresponsione dell'indennità di esproprio relativa al bene immobile interessato del

presente decreto;

ART.12)

Di provvedere alla notifica del presente decreto alle ditte interessate come in elenco riportate, alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ART. 13)

Avverso il presente decreto può essere effettuato ricorso nei termini di legge.

Collepasso lì 04.03.2008

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Francesca Pisanò